



COMUNE DI PORDENONE

Prot. n° del

Ordinanza n° 27

Pordenone, li 4 luglio 2007

OGGETTO: Ordinanza per la manutenzione di fossi, rivi e scolatori nel Comune di Pordenone.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
 - impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
 - scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;
(art. 15, comma 1 – D.Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni);
- ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato:
 - a) aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade;
 - b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
 - c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;
(art. 16, comma 1 – D.Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni);
- i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi (art. 31 – D. Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni);
- coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi (art. 32 – D. Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni);
- gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario (art. 33, comma 2 – D. Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni);
- le rive al bordo delle pareti dei canali, quando siano erbose, dovranno essere mantenute sgombre da eccessiva vegetazione, mentre dal lume dei canali dovrà essere, periodicamente o comunque quando sia ordinato dall’Autorità Comunale, asportato il materiale fangoso o putrescibile e quanto altro disturbi lo scolo delle acque e possa dar luogo a ristagni e fatti putrefattivi (art. 65 – Regolamento Comunale di Igiene – ultima modifica con delibera del Consiglio Comunale n. 394 del 01.08.1973, c.p.c. n. 15013 del 20.07.1974 e delibera n. 19 del 03.04.1978, c.p.c. n. 5285 dell’ 11.07.1979);
- a norma del Regolamento di Polizia Rurale deliberato con atti podestarili del 31.07 e 05.12.1930 numeri 555 e 949, approvato dalla G.P.A. con visto 27.12.1930, n. 43057/II e successive modificazioni i

(segue retro)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

R.P.n.

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
_____ al _____

Pordenone, li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario

1. è proibita ogni alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde per qualsiasi motivo (art. 20);
2. nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni o canali di scolo (art. 26);
3. i fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie che tra le private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati, con spese a carico dei fondi adiacenti, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane (art. 27);

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 17 del 18.04.2007 avente ad oggetto "Provvedimenti per la disinfestazione ed il contenimento da *Aedes albopictus* (zanzara tigre) nel territorio del Comune di Pordenone;

ACCERTATO che:

- in seguito a precipitazioni piovose e/o all'utilizzo dei canali/fossi per l'irrigazione, l'acqua può tracimare dagli stessi invadendo la sede stradale, creando situazioni di pericolo non solo per la circolazione stradale;
- il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, dovuto ad ostruzioni degli stessi, può comportare situazioni di rischio igienico come peraltro già indicato nell'ordinanza sindacale 17/2007;

RITENUTO che sia necessario provvedere al più presto alla pulizia dei fossi ed all'eventuale rimozione dei manufatti stradali esistenti sopra i canali e fossi che ostruiscono il normale deflusso delle acque, onde evitare il ripetersi di situazioni di pericolo o di rischio igienico;

VISTO quanto disposto dagli articoli 32 "Condotta delle acque" e 33 "Canali artificiali e manufatti sui medesimi" del vigente Codice della Strada (D. Lgs. 285 del 30.04.1992 e s successive modifiche ed integrazioni);

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 267/2000 e della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1. per le motivazioni espresse in premessa, a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, di **eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, fossi, rivi e scolatori entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza**;
2. che il cavaticcio risultante da tale pulizia deve essere trasportato in luogo idoneo al suo recepimento.

AVVERTE

che il Comune provvederà, ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine di cui sopra:

- alla esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art. 70. comma 2 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1979 e successive modifiche ed integrazioni) o del Regolamento di Polizia Rurale;
- all'applicazione di una sanzione amministrativa da € 148,00 ad € 594,00 come previsto dall'art. 32, comma 6 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni) o delle altre disposizioni di legge e/o regolamentari.

COMUNICA

è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

DISPONE

il Corpo di Polizia Municipale, le altre Forze di Polizia e l'Azienda Sanitaria, sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio e sito internet del Comune www.comune.pordenone.it per tutto il tempo di validità del provvedimento. Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Si informa inoltre, così come previsto dall'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 gg. o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notificazione del presente atto.

Si invia la presente all'Albo Pretorio del Comune per la sua affissione e per quanto di competenza:

- COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - Via Oderzo, n.9 - Pordenone;
- QUESTURA DI PORDENONE - Piazza del Popolo - Pordenone;
- COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI - Via del Carabiniere, 2 - Pordenone;
- COMANDO GRUPPO GUARDIA DI FINANZA - Viale Grigoletti, 92/94 - Pordenone;
- A.S.S. n°6 "Friuli Occidentale" Dipartimento di Pordenone - Via Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone;

Si trasmette per conoscenza a:

- Provincia di Pordenone, Settore Tutela Ambientale, L.go San Giorgio, 12 - Pordenone,
- Gea S.p.A., P.ta del Portello, 5 Pordenone;
- Consorzio Cellina - Meduna, Via Matteotti n. 12 - Pordenone.

IL SINDACO
Sergio Bolzonello